

STATUTO

COOPERANDO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BELLARIA-IGEA MARINA RN VIA
ELIOS MAURO 40/L

Numero REA: RN - 318028

Codice fiscale: 03949230407

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-01-2014 - Statuto completo	2
--	---

spressamente dispensato me Notaio dalla lettura dell'allegato.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

Il presente atto, scritto in parte di mia mano e in parte dattiloscritto, da persona di mia fiducia, su sei pagine di due fogli, è stato da me Notaio letto al comparente, che lo ha approvato.

Sottoscritto alle ore sedici e minuti trentadue

Firmato: Vincenzo Fiordaliso, Marco Gori notaio.

ALLEGATO "A" ALL'ATTO IN DATA 22/01/2014 REP. N. 36613/14938

STATUTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE:

"COOPERANDO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della legge 381/91, la Società cooperativa denominata "COOPERANDO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

La società cooperativa ha sede nel Comune di Bellaria-Igea Marina.

La Cooperativa potrà istituire, con decisione dei soci, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 2 bis (Norme applicabili)

Alla presente cooperativa si applicano:

1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;

2) le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

4) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale finalizzata in via prioritaria all'inserimen-

to lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91.

La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, ed a norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che definisce l'organizzazione di lavoro dei soci medesimi. La cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto l'assunzione e l'esecuzione di lavori nei seguenti campi:

- attività connesse al mondo agricolo quali: lavorazioni terreni, escavazioni, distribuzione di prodotti fitosanitari, raccolta di prodotti ortofrutticoli, gestione e manutenzione di parchi, giardini e verde ornamentale, raccolta, cernita, stoccaggio, trasferimento e trasporto, recupero, trattamento, riciclaggio e smaltimento di rifiuti di ogni classificazione e morfologia, a mezzo di contenitori, automezzi, impianti e tecnologie specifici;
- attività di pulizia, e in particolare: servizi di pulizie generali e speciali per ambienti civili, industriali, ospedalieri e sterilizzazione di attrezzature ed ambienti ospedalieri ed in genere di locali ed ambienti pubblici e privati; servizi di pulizie camerate, dormitori ed alloggi collettivi compreso il riordino ambienti e camere, rifacimento letti a comunità, alberghi, e complessi ricettivi in genere; servizi di pulizia e gestione di stabilimenti igienici, anche con bagni e docce, nonché altre attività considerate complementari alla conduzione di alberghi, compreso la pulizia di spiagge; servizi di disinfezione disinfestazione, derattizzazione, defoliazione, demuscazione, sanificazione ed interventi per la difesa dell'ambiente;
- attività di nettezza urbana, d'igiene urbana, d'igiene ambientale (spazzamenti, disinfezioni, disinfestazioni, bonifiche, ecc.), lavaggio cassonetti e contenitori per nettezza urbana e rifiuti;
- attività varie: attività di sorveglianza di fosse di scolo, manutenzione fontane nonché manutenzione della pubblica illuminazione; attività connesse alla gestione di canili, pensioni per cani o centri cinofili; attività di gestione e manutenzione di cimiteri; lavori di manutenzione stradale, comprese le opere di segnaletica

e sicurezza stradale e di assistenza tecnica e contabile ai cantieri; gestione servizi comunali quali affissione di manifesti, riscossione di tributi e gestione di parcheggi, gestione servizi portuali, aeroportuali e di ricovero e rimessaggio imbarcazioni;

- svolgere lavori di manutenzioni stradale, comprese le opere di segnaletica e sicurezza stradale e di assistenza tecnica e contabile ai cantieri;
- gestione parcheggi pubblici e privati;
- svolgere attività di montaggio, smontaggio e pulizia, allestimento e arredamento per fiere, mostre, congressi, convegni, meeting e ricevimenti;
- servizi di autotrasporto per conto terzi; attività di facchinaggio e di traslochi;
- servizi di grafica pubblicitaria, web design, creazioni loghi ed insegne;
- gestione di servizi ed eventi di promozione turistica per enti pubblici e privati;
- attività agricole in genere, ivi compresa la conduzione di aziende agricole, con relative attività di raccolta, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- gestire bar, ristoranti, alberghi, mense, distributori automatici e prestare servizi di catering in conto proprio e/o presso alberghi, cliniche, ospedali e comunità; gestione di ticket restaurant; servizi di supporto alla ristorazione;
- la realizzazione, la promozione, l'organizzazione e la gestione di centri estivi, centri diurni, attività educative e didattiche, attività ricreative, rivolte a minori, anche in situazione di difficoltà;
- l'assunzione di lavori edili e servizi all'edilizia ed in genere al settore immobiliare in appalto di ogni genere e tipo sia per enti pubblici sia per aziende private;
- la costruzione di edifici civili ed industriali in muratura e cemento armato e di opere connesse e accessorie, opere speciali in cemento armato, il consolidamento di murature con perforazioni ed iniezioni di cemento e resine, il consolidamento di strutture in legno con resine;
- l'installazione e la manutenzione di impianti termici e condizionamento, impianti idraulici, impianti igienici ed elettrici;
- la fornitura ed installazione di carpenteria metallica, di manufatti in metallo, legno, tinteggiatura e verniciatura;
- la fornitura e la posa in opera di isolamenti termici, acustici, antincendio e impermeabilizzazioni;
- la vendita all'ingrosso ed al dettaglio di materiali edili, il noleggio di attrezzature e mezzi meccanici e qualsiasi altra attività simile o complementare;
- montaggio e smontaggio di impalcature;
- la fornitura di mezzi e tecniche per lo svolgimento di servizi nel settore immobiliare quali, a titolo meramente esemplificativo, contabilità di cantiere, certificazioni energetiche, stime immobiliari, variazioni catastali.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con

le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi. Potrà, inoltre, nei limiti di legge, assumere partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Numero e requisiti)

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'art. 2519 c.c. e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori:

a) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

b) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

c) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà, che condividano gli scopi della cooperativa e siano fattivamente in grado di sostenerne l'attività.

Possono infine essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, esercitino in proprio imprese che si trovino, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla dislocazione dell'impresa, in concorrenza con l'attività svolta dalla Cooperativa.

Art. 5 bis (Persone svantaggiate).

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi

alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 6 bis (Quote dei soci cooperatori, vincoli sulle quote e loro a-

lienazione)

Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2468 c.c.

Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere una quota di partecipazione del valore nominale non inferiore al valore minimo previsto per legge.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 7 bis (Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici).

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per:

- recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- recesso, esclusione, decadenza, fallimento, scioglimento o li-

quidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale nei termini e con le modalità di legge.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro di cui al CCNL di riferimento, richiamato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 60 (sessanta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nei modi e nei tempi previsti dalla legge. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alle norme in materia.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 (Liquidazione della quota)

I soci receduti o esclusi hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale, secondo quanto stabilito nell'art. 2514 del codice civile.

Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 14 (Responsabilità dei soci cessati)

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 15 (Strumenti finanziari non partecipativi)

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci. Si applicano l'art. 2526, ultimo comma, e l'art. 2483 del codice civile.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale indivisibile;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) a riserva straordinaria indivisibile.

Art. 18 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 19 (Informazioni relative alla gestione mutualistica)

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano — nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci — i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 21 (Assemblea)

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, ovvero mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (quali, a titolo esemplificativo, il fax, l'e-mail, la raccomandata a mano), contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

1) approva il bilancio e destina gli utili;

2) procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione;

3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione contabile;

4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione

contabile;

5) approva i regolamenti interni;
6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;
8) delibera sulle modificazioni dello statuto;
9) decide di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

E' consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

Art. 24 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 25 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 (due) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea dei soci.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 28 (Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti

mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 31 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 32 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 33 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, qualora integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, esercita anche la revisione legale dei conti; in caso diverso sarà delegato ad uno dei soggetti indicati dalla norma di riferimento.

TITOLO VII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34 (Scioglimento)

La società si scioglie per le cause indicate all'art. 2545 duodecies c.c., all'art. 2522, comma 3, c.c. e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea eventualmente convocata dal Consiglio di Amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;

c) a chi spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.

Art. 35 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato entro i limiti previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e dall'art. 2545 quinquies, comma 3, lettera b), del codice civile;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36 (Clausole non lucrative)

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente esistente e versato, ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 37 (Mutualità prevalente)

La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria attività — in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari — delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.

La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Art. 38 (Regolamenti)

Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee.

Art. 39 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 40 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato: Vincenzo Fiordaliso, Marco Gori notaio.

18 di 18